

DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014
31/2014/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MISURA DI GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 febbraio 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 139/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete SRG);
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice Tipo di Distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08), in particolare l'Allegato A, recante "Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del

trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013” (di seguito: RMTG);

- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2010, VIS 33/10;
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 (di seguito: deliberazione VIS 93/10) e i relativi allegati, in particolare la “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09” (di seguito: Relazione Conclusiva);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 162/10 (di seguito: deliberazione VIS 162/10).

FATTO

1. L’Autorità, con deliberazione VIS 93/10, recante la Relazione Conclusiva, ha ravvisato prolungati (almeno fino al 28 febbraio 2010) malfunzionamenti nei gruppi di misura installati presso 14 cabine REMI (cabine di regolazione e misura poste nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità del gas prelevati dai corrispondenti punti della rete di trasporto), nella titolarità di dieci imprese di distribuzione.
2. Con deliberazione VIS 162/10, l’Autorità ha, pertanto, avviato procedimenti sanzionatori, nei confronti delle dieci imprese di distribuzione di cui sopra, per violazioni in materia di misura del trasporto del gas naturale presso i punti di consegna delle rispettive reti. In particolare, con riferimento alle cabine REMI 34464301, 34474501 e 34870601 di titolarità di Enel Rete Gas S.p.A. (di seguito, Enel Rete Gas) la violazione riguardava malfunzionamenti relativi agli apparati primari di misura protrattasi almeno sino al 28 febbraio 2010.
3. Con due contestuali note in data 30 dicembre 2010 l’ esercente ha chiesto di poter accedere agli atti del procedimento (prot. Autorità 42492) e di essere ascoltato in audizione finale innanzi al Collegio (prot. Autorità 42493). L’accesso agli atti è stato consentito in data 28 gennaio 2011 (prot. 2481). L’accesso agli atti è stato consentito in data 28 gennaio 2011 (prot. 2481). Con lettera 30 dicembre 2010 (prot. Autorità 42491), l’ esercente ha affermato che i suddetti tre impianti di misura non presentavano, a quella data, le anomalie agli apparati primari di misura.
4. Con lettere 25 febbraio 2011 (prot. Autorità 5722), 30 maggio 2012 (prot. Autorità 16231) e 21 dicembre 2012 (prot. Autorità 42789) Enel Rete Gas ha svolto le proprie argomentazioni difensive.
5. In data 2 maggio 2012 (prot. 13407), il Responsabile del procedimento ha richiesto a Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito, SRG) i verbali di misura e di intervento relativi al periodo luglio 2009-marzo 2010 per il misuratore installato presso la cabina REMI 34464301, al periodo giugno 2009-marzo 2010 per quello installato presso la cabina REMI 34474501 e al periodo maggio 2009-marzo 2010 per quello della cabina REMI 34870601. Con la medesima nota il Responsabile del procedimento ha chiesto ad Enel Rete Gas di specificare la data di sostituzione dei misuratori, dotati di sistema di telelettura, malfunzionanti installati presso le cabine REMI 34464301 e 34474501.
6. Con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16580), SRG ha trasmesso la documentazione richiesta. Enel Rete Gas ha, come detto, risposto con nota 30 maggio 2012 (prot. Autorità 16231).

7. Con note 7 febbraio 2013, il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie (prot. 5269).
8. In data 27 settembre 2013 si è svolta l'audizione innanzi al Collegio.
9. Con lettera 7 ottobre 2013 (prot. Autorità 32233), la società ha svolto ulteriori argomentazioni difensive.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Argomentazioni di Enel Rete Gas

10. Con nota 25 febbraio 2011 (prot. Autorità 5722), Enel Rete Gas ha affermato che i malfunzionamenti dei gruppi di misura installati presso le cabine REMI 34474501 e 34464301 si sono manifestati in seguito alla sostituzione, avvenuta rispettivamente nei mesi di giugno e luglio 2009, di apparati di misura di tipo tradizionale (peraltro funzionanti) con nuovi sistemi di misura con correzione elettronica dei volumi e telelettura. A parere dell'esercente, i malfunzionamenti dei nuovi apparati si sarebbero verificati in maniera discontinua, con ciò rendendo difficile per l'operatore l'individuazione delle cause dei malfunzionamenti. A questo proposito, l'esercente afferma che le nuove apparecchiature di misura (contatori e correttori di misura) installate presso dette cabine REMI rilevavano effettivamente e correggevano in modo esatto i volumi transitati, elaborando dati acquisibili da remoto dai sistemi dell'impresa di distribuzione ma non invece utilizzabili dall'impresa di trasporto.
11. Con lettera 30 maggio 2012 (prot. Autorità 16231), Enel Rete Gas ha affermato di aver dapprima tentato una serie di interventi conservativi degli apparati elettronici installati presso le cabine in questione (tra i quali interventi di potenziamento dei pannelli fotovoltaici e delle batterie di alimentazione) e quindi, in considerazione del ripetersi dei malfunzionamenti stessi, di aver proceduto in data 27 dicembre 2010 all'integrale sostituzione degli apparati elettronici malfunzionanti.
12. Con lettera 21 dicembre 2012 (prot. Autorità 42789), Enel Rete Gas ha trasmesso: a) documentazione attestante l'installazione dei nuovi apparati di misura; b) verbali di misura relativi al mese di gennaio 2011; c) email SRG 27 ottobre 2009 relativa ad "errori in trasmissione dati in telelettura"; d) lettera CPL Concordia Soc. Coop. (società costruttrice dei misuratori) 14 dicembre 2012; e) lettera inviata da SRG a Enel Rete Gas in data 19 dicembre 2012. A parere di Enel Rete Gas, tale documentazione provverebbe: a) l'occasionalità dei malfunzionamenti; b) l'avvenuta sostituzione dei misuratori non funzionanti nel dicembre 2010 e il buon funzionamento dei nuovi misuratori; c) la realizzazione di interventi di riparazione dei misuratori malfunzionanti da parte della società costruttrice prima della integrale sostituzione degli apparati elettronici; d) l'acquisizione, tramite apparati di riserva meccanici, dei dati di misura da parte del trasportatore, pur in presenza dei malfunzionamenti.
13. L'esercente ha confermato, innanzi al Collegio, nel corso dell'audizione finale svoltasi in data 27 settembre 2013, le argomentazioni sopra riportate (ulteriormente svolte con la nota 7 ottobre 2013, prot. Autorità 32233), ribadendo in particolare che: a) le cabine REMI 34474501 e 34464301 erano provviste – prima dell'installazione dei nuovi apparati di misura con correzione elettronica dei volumi e telelettura – di apparati di misura tradizionali (contatore abbinato a

manotermografo per la registrazione in continuo di pressione e temperatura), ancora funzionanti, ammessi dalla regolazione e mantenuti in servizio anche dopo l'introduzione dei nuovi gruppi di misura elettronici; b) i malfunzionamenti dei nuovi apparati di misura non hanno inciso in alcun modo sulla correttezza del dato di misura che è sempre stato rilevato correttamente (eventualmente attraverso la strumentazione di riserva e di controllo, facente parte dei vecchi apparati di misura), ma solo sulla lettura da remoto del dato da parte del trasportatore; c) i malfunzionamenti si sarebbero manifestati da ottobre 2009 in modo discontinuo (cioè solo in alcuni giorni o parte della giornata) e disomogeneo (cioè impedendo la lettura da remoto solo da parte del trasportatore), circostanza che avrebbe reso difficoltosa l'individuazione delle cause del problema e quindi l'adozione di idonee misure di intervento (in particolare: un intervento di riprogrammazione completa e di aggiornamento *firmware* a novembre 2009, ripetuti interventi da remoto per l'individuazione delle anomalie, la sostituzione nel novembre 2010 dei pannelli fotovoltaici di alimentazione e nel dicembre 2010 degli apparati di misura malfunzionanti); d) il numero di interventi precedenti alla sostituzione del gruppo di misura elettronico dimostrerebbe il comportamento diligente del distributore, volto a non far gravare sul sistema e quindi sul cliente finale costi per interventi di sostituzione non strettamente necessari.

14. Nel corso dell'audizione innanzi al Collegio, l'esercente ha ulteriormente osservato che: a) l'indagine conoscitiva da cui traeva origine il presente procedimento aveva ad oggetto l'adeguatezza prestazionale e di manutenzione degli impianti di misura della rete di trasporto e l'impatto delle inadeguatezze sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004-2006 e che, invece, le anomalie contestate non hanno determinato situazioni di inadeguatezza della misura o avuto impatti sulla correttezza del dato di misura o sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato; b) il par. 11.2 del Codice Tipo di Distribuzione prescriverebbe l'obbligo di garantire la rilevabilità, la messa a disposizione e la trasmissibilità dei dati di misura agli aventi diritto, senza individuare le modalità di trasmissione dei dati, trasmissione che nel caso di specie sarebbe comunque avvenuta, anche se non in modalità di telelettura; c) la condotta contestata non avrebbe determinato alcun pregiudizio né per gli utenti, né per i clienti finali; d) il servizio di misura è stato considerato dall'esercente tra le attività prioritarie per un efficiente funzionamento del sistema, come mostrato dalla spontanea (cioè non imposta dalla regolazione) sostituzione e integrazione degli apparati di misura di tipo tradizionale presso tutte le proprie cabine REMI con apparati più evoluti; l'irrogazione di una sanzione da parte dell'Autorità avrebbe l'effetto paradossale di "punire" e quindi disincentivare l'evoluzione tecnologica (non potendosi materialmente azzerare l'eventualità di anomalie), con inevitabili conseguenze negative per l'esercente anche in termini "reputazionali"; e) il malfunzionamento si è verificato con riferimento a due sole cabine REMI tra le oltre cento interessate dal piano di ammodernamento dei sistemi di misura; f) pende innanzi al Consiglio di Stato il giudizio sulla legittimità della sanzione irrogata dall'Autorità con deliberazione VIS 33/10, richiamata dal Responsabile del procedimento nella comunicazione delle risultanze istruttorie (7 febbraio 2013, prot. 5269) ai fini della quantificazione della sanzione.
15. Con riferimento al misuratore installato presso la cabina REMI 34870601, l'esercente, con nota 25 febbraio 2011 (prot. Autorità 5722), ammette due guasti al

contatore di cabina, verificatisi in data 11 maggio 2009 e 16 novembre 2009 - in conseguenza di due eventi di smottamento del terreno - e risolti con la sostituzione dei contatori danneggiati, rispettivamente in data 14 maggio 2009 e 18 novembre 2009. Con nota 30 maggio 2012 (prot. Autorità 16231) l'esercente ammette poi che, successivamente agli interventi di sostituzione di cui sopra, si sarebbero verificate, in modo discontinuo, anomalie al funzionamento del calcolatore per la correzione automatica dei volumi di gas, risolte con l'integrale sostituzione dei componenti elettronici malfunzionanti in data 22 novembre 2010.

Valutazione delle argomentazioni di Enel Rete Gas

16. Le argomentazioni dell'esercente possono essere accolte solo in parte, ossia con riferimento a quanto esposto sul malfunzionamento del misuratore installato presso la cabina REMI 34870601, in quanto confermato dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria. In particolare, le comunicazioni Enel Rete Gas di maggio e novembre 2009 all'Ufficio Metrico e all'Ufficio delle Dogane di Potenza, allegati alla nota Enel Rete gas 30 maggio 2012 (prot. Autorità 16231), confermano la ricostruzione dell'esercente con riguardo ai guasti verificatisi in data 11 maggio 2009 e 16 novembre 2009, compresa la tempestività degli interventi di sostituzione dei contatori danneggiati. La discontinuità dei successivi malfunzionamenti è invece provata dai verbali di misura inviati all'Autorità da SRG con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16580), i quali escludono che al 28 febbraio 2010 il misuratore installato presso la cabina REMI 34870601 presentasse il prolungato malfunzionamento richiamato dalla deliberazione VIS 162/10.
17. Non possono invece accogliersi le argomentazioni svolte dall'esercente con riferimento agli apparati di misura installati presso le cabine REMI 34474501 e 34464301.
18. Ai sensi del par. 11.2, del Codice Tipo di Distribuzione, l'impresa di distribuzione è tenuta a svolgere l'attività di gestione e manutenzione degli impianti di misura nei punti di consegna della rete di distribuzione. Analoga previsione è contenuta nell'art. 52, comma 1, lett. a) della RTDG, come successivamente modificato e integrato, che così dispone: "Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è con riferimento ai punti di consegna, l'impresa di distribuzione". Lo stesso paragrafo 11.2 del Codice Tipo di Distribuzione precisa poi espressamente che la gestione dei sistemi di misura comprende i "controlli della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall'impresa di distribuzione".
19. L'obbligo di gestire e mantenere l'impianto di misura comporta dunque per l'impresa di distribuzione l'obbligo di controllare i gruppi di misura e di porre rimedio a eventuali guasti della strumentazione installata, anche mediante la sua sostituzione, ripristinandone la funzionalità entro tempi ragionevoli.
20. Nel caso di specie, gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria evidenziano la tardività delle iniziative poste in essere dal distributore al fine di porre rimedio al malfunzionamento dei gruppi di misura installati presso le cabine REMI 34464301 e 34474501.
21. In particolare, l'esame della documentazione inviata all'Autorità da SRG con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16580) mostra, con riferimento ai gruppi di misura installati presso entrambe le cabine REMI, la presenza della segnalazione

di malfunzionamento agli apparati primari di misura in tutti i verbali mensili di misura a partire da quello relativo al gas naturale prelevato nel mese di ottobre 2009 fino a quello relativo al gas naturale prelevato nel mese di febbraio 2010, con ciò confermando quanto contestato nella deliberazione di avvio del presente procedimento (VIS 162/10). Né, d'altra parte, l' esercente ha provato di aver effettivamente realizzato, prima di procedere in data 27 dicembre 2010 all'integrale sostituzione degli apparati malfunzionanti, le verifiche e gli interventi richiamati nelle note 25 febbraio 2011 (prot. Autorità 5722), 30 maggio 2012 (prot. Autorità 16231) e 7 ottobre 2013 (prot. Autorità 32233), volti all'individuazione e alla risoluzione delle cause dei malfunzionamenti segnalati fin dall'ottobre 2009. In senso contrario non vale quanto sostenuto da Enel Rete Gas con lettera 21 dicembre 2012 (prot. Autorità 42789). Al fine di provare l'occasionalità dei malfunzionamenti segnalati in tutti i verbali di misura relativi al periodo ottobre 2009-febbraio 2010 non può valere l'email di SRG dell'ottobre 2009. L'avverbio "occasionalmente" usato da SRG non può che riferirsi, infatti, ai malfunzionamenti verificatisi in un momento precedente alla data dell'email, nulla potendo dire del periodo successivo. D'altra parte, la stessa lettera 14 dicembre 2012 inviata dalla società costruttrice a Enel Rete Gas, nel riferire "puntualmente i principali interventi effettuati in campo sino alla sostituzione degli apparati", richiama per ciascuno dei due misuratori due soli interventi realizzati in data 23 novembre 2009 (intervento per aggiornamento firmware) e 2 novembre 2010 (sostituzione dei pannelli fotovoltaici e delle batterie), mostrando che per undici mesi non sono stati realizzati interventi "in loco" sui misuratori malfunzionanti. In particolare, a seguito dell'intervento, peraltro di mero aggiornamento firmware, del 23 novembre 2009, SRG ha continuato a segnalare al distributore il malfunzionamento dei due apparati di misura e ciò sia nei verbali di misura relativi al gas naturale prelevato nel mese di novembre 2009, stampati a dicembre 2009 (quindi ad intervento già realizzato), sia nei verbali relativi al gas prelevato nei successivi mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

22. Alla luce degli elementi acquisiti Enel Rete Gas risulta quindi non aver adempiuto con l'ordinaria diligenza richiesta ad un operatore professionale all'obbligo previsto dal par. 11.2 del Codice Tipo di Distribuzione e dall'art. 52, comma 1, lett. a) della RTDG.
23. In senso contrario non vale la circostanza, pure illustrata dall' esercente, che, nel periodo di malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche per la correzione automatica dei volumi di gas e la telelettura, la misura dei volumi transitati è stata comunque garantita dagli apparati meccanici di misura (e cioè utilizzando il contatore ed i dati rilevati dal manotermografo), come da ultimo confermato dalla lettera SRG 19 dicembre 2012, allegata alla nota Enel Rete Gas 21 dicembre 2012 (prot. 42789) e ribadito nel corso dell'audizione finale innanzi al Collegio e con la memoria 7 ottobre 2013 (prot. Autorità 32233). Ed infatti, come sopra detto, la gestione dei sistemi di misura implica anche e testualmente (cfr. par. 11.2 Codice Tipo di Distribuzione) i controlli "*della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall'Impresa di distribuzione*" – e quindi anche delle apparecchiature elettroniche per la correzione automatica dei volumi di gas e la telelettura – a prescindere quindi dal buon esito (eventualmente garantito da apparati meccanici) dell'attività di *metering*. Ciò trova giustificazione nel fatto – pure richiamato dall' esercente nella nota 7 ottobre 2013,

prot. 32233 – che l’innovazione tecnologica grava sul sistema (tariffario) e quindi, in definitiva, sui clienti finali. Qualora l’esercente abbia quindi provveduto, pur non essendone obbligato, all’introduzione generalizzata di apparati di misura più evoluti di quelli precedentemente in uso (e ancora funzionanti), tali apparati devono necessariamente garantire le funzionalità migliorative (nel caso di specie, la telelettura) rispetto a quelle proprie degli apparati tradizionali, e ciò proprio al fine di non vanificare investimenti che in ultima analisi gravano sui clienti finali. Assumono invece rilevanza le circostanze di cui alle lett. c), d) ed e) del par. 14 del presente provvedimento, richiamate dall’esercente nella propria nota difensiva 7 ottobre 2013, prot. 32233.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

24. L’articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.
25. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, si rileva che l’addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni funzionali a garantire l’accuratezza, correttezza e rilevazione dei dati di misura. La gravità risulta tuttavia attenuata dall’assenza di pregiudizi nei confronti di utenti e clienti finali e dal fatto che i malfunzionamenti si siano verificati solo con riferimento a due cabine REMI tra le oltre cento interessate dal piano di ammodernamento dei sistemi di misura.
26. Con riferimento ai criteri dell’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione* non risulta alcuna circostanza rilevante.
27. Con riferimento alla *personalità dell’agente* assume rilevanza la circostanza che l’Autorità con deliberazione 21 maggio 2010, VIS 33/10 abbia irrogato nei confronti di Enel Rete Gas una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 450.000 euro per una violazione in materia di pronto intervento, confermata con sentenza TAR Lombardia, sez. III, 22 marzo 2011, n. 764, non rilevando ai fini dell’esecutività della delibera in considerazione la pendenza del giudizio di secondo grado. Rileva in senso favorevole all’esercente, sotto il profilo della sua personalità, la circostanza che la violazione si inserisca in un complesso di attività volte a valorizzare il servizio di misura e che l’operatore abbia proceduto alla sostituzione degli apparati malfunzionanti in data 27 dicembre 2010.
28. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 da Enel Rete Gas nell’esercizio dell’attività di misura è pari a 25.273.400,00 euro

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Enel Rete Gas S.p.A., del par. 11, dell'Allegato 2 alla deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06 e dell'art. 52, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08;
2. di irrogare, nei confronti di Enel Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento);
3. di ordinare, ad Enel Rete Gas S.p.A., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23"(recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Enel Rete Gas S.p.A., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enel Rete Gas S.p.A., via San Giovanni Sul Muro, 9, 20121 Milano e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni